



Proposta di legge n.302/9^
di iniziativa del Consigliere Nucera recante

**“ Modifiche alla legge regionale 14 agosto
2008, n. 29, recante: 'Norme per orientare e
sostenere il consumo di prodotti agricoli anche
a chilometri zero ”**

Testo licenziato dalla Seconda Commissione

Relazione

La presente proposta di legge si origina dalla precisa volontà della Commissione, scaturita durante un approfondito esame che ha coinvolto anche le associazioni di categoria, di rendere, dopo quasi quattro anni dalla sua approvazione, finalmente operativa una importante legge regionale (l.r. 14 agosto 2008, n. 29) fortemente voluta dalle organizzazioni di categoria, finalizzata ad orientare e sostenere il consumo di prodotti agricoli provenienti dalle imprese agricole operanti nel territorio regionale.

La finalità della proposta di legge nel testo iniziale era quello di superare l'ostacolo della procedura di notifica alla Commissione europea al fine di stabilire la compatibilità delle disposizioni normative recate nella citata legge regionale con il mercato interno.

Atteso però che tale parere di compatibilità costituisce un obbligo nel caso in cui si ravvisano nella legge regionale disposizioni che impattano con le regole poste a tutela del mercato interno e di libera concorrenza e posto che il comma 3 dell'art. 108 (ex art. 88 del TCE) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea testualmente dispone che "lo stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale" si è reso necessario pervenire ad una nuova riformulazione del testo iniziale della proposta di legge emendandolo in modo da eliminare dalla legge regionale 29/2008 gli interventi che costituivano limitazioni alla libera iniziativa economica.

E' questa la strada seguita anche da altre regioni, ad esempio Veneto e Abruzzo, che hanno approvato normative simili alla nostra. Peraltro, la positività del percorso intrapreso in Commissione, è stata confermata dal fatto che la Commissione europea con nota Prot. 3230 del 4/4/2011, ha comunicato alla Regione Abruzzo che la notifica dell'aiuto di Stato/Italia (Abruzzo) Aiuto n. SA 32583 "Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli a chilometri 0" non rientra nel campo di applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in quanto la legge regionale di cui trattasi non prevede finanziamenti pubblici, invitandola a procedere con il ritiro della notifica stessa.

La proposta di legge si compone di sei articoli

In primo luogo si evidenzia che tutti i riferimenti, a partire dal titolo della legge regionale 29/2008, a prodotti agricoli regionali sono stati sostituiti con il termine prodotti a "chilometri zero".

All'articolo 2 fra le finalità si introduce la nozione di valorizzazione qualitativa delle produzioni a chilometri zero coniugandola con la nozione di sostenibilità ambientale. Viene esplicitato e rafforzato il ruolo dell'informazione

e della comunicazione per i consumatori, garantendo agli stessi una maggiore trasparenza dei prezzi.

Sempre all'articolo 2 la legge di modifica introduce la nozione giuridica di prodotto a chilometri zero, che ricomprende i prodotti agricoli e agroalimentari destinati all'alimentazione umana, ottenuti e trasformati sul territorio della Regione Calabria, rientranti in una o più delle seguenti categorie:

- a) prodotti tradizionali;
- b) prodotti stagionali;
- c) prodotti di comprovata sostenibilità ambientale;
- d) prodotti di qualità.

L'articolo 3 apporta modifiche sostanziale al testo vigente della l.r. n.29/2008, eliminando, in quanto non compatibile con le norme comunitarie, l'obbligo da parte dei gestori dei servizi di ristorazione collettiva pubblica, di utilizzo nella preparazione dei pasti di una soglia minima (non inferiore al 50%) di prodotti agricoli regionali. La nuova formulazione introduce una mera facoltà per la individuazione di un titolo preferenziale.

L'articolo 4 introduce lo strumento del logo regionale, che viene assegnato alle imprese che si approvvigionano per almeno il 30 per cento di prodotti a chilometri zero. All'assegnazione di un logo consegue l'inserimento dell'impresa in un apposito circuito di attività promozionali che la Regione Calabria veicola con specifiche iniziative di valorizzazione delle produzioni agricole a chilometri zero.

Sempre l'articolo 4 elimina, in quanto non compatibile con le norme comunitarie, la previsione con cui si prevede la stipula di contratti di sponsorizzazione con le imprese esercenti attività di ristorazione e di ospitalità aventi sede ed operanti nel territorio regionale.

L'articolo 5 ha poi introdotto diverse modifiche all'articolo della l.r. n. 29/2008, riorganizzando il contributo dei Comuni alla valorizzazione dei prodotti a km 0, per assicurare negli spazi pubblici destinati al commercio al dettaglio un'adeguata presenza degli imprenditori esercenti la vendita diretta di prodotti agricoli.

L'articolo 6, in considerazione delle modifiche apportate e dell'aiuto di stato n. SA 32583 provvede ad abrogare la procedura di notifica di cui all'articolo 9 della l.r. n. 29/2008 in quanto non più necessaria.

Art. 1

(Modifica del titolo della legge regionale 14 agosto 2008, n. 29 "Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli regionali anche a chilometri 0")

1. Il titolo della legge regionale 14 agosto 2008, n. 29 è così sostituito:
"Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli a chilometri zero".

Art. 2

(Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 14 agosto 2008 n. 29)

1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 14 agosto 2008, n. 29 è così sostituito:

"1. La Regione promuove la valorizzazione qualitativa delle produzioni a "chilometri zero", favorendone il consumo e la commercializzazione, garantendo ai consumatori una maggiore trasparenza dei prezzi e assicurando un'adeguata informazione ai consumatori sull'origine e le specificità di tali prodotti".

2. Al comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 29/2008 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo capoverso, dopo le parole "la Regione" sono aggiunte le seguenti parole " anche allo scopo di garantire una maggiore sostenibilità ambientale";
- b) la lettera a) è abrogata;
- c) la lettera b) è così sostituita:
" b) valorizzare il consumo di prodotti agricoli a "chilometri zero" anche attraverso la promozione di azioni per la diffusione e la conoscenza dei mercati agricoli e delle caratteristiche qualitative dei prodotti stessi. A tal fine sono effettuate campagne di informazione e comunicazione per i consumatori, ed è costituita, nell'ambito del portale web regionale, una apposita sezione dedicata ai mercati agricoli";
- d) alla lettera d) le parole "l'acquisto di prodotti agricoli regionali e" sono sostituite con le parole "l'impiego di ";
- e) alla lettera e) le parole " regionali e prodotti agricoli" sono soppresse e le parole "imprenditori agricoli" sono sostituite con le parole "produttori";
- f) alla lettera g) le parole "origine regionale e prodotti agricoli " sono sostituite con le parole "prodotti agricoli a "chilometri zero".

3. Al comma 4 dell'articolo 1 della l.r. 29/2008 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo capoverso la parola "agricoli" è soppressa. Dopo le parole "si intendono" è aggiunto il seguente periodo "i prodotti agricoli e agroalimentari destinati all'alimentazione umana, ottenuti e trasformati sul territorio della Regione Calabria, che rientrano in una o più delle seguenti categorie:";
- b) alla lettera a) dopo le parole "decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173" sono aggiunte le parole "Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'articolo 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449";
- c) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente lettera:
 - "d) "prodotti di qualità", intesi come i prodotti che beneficiano di una denominazione o indicazione di origine (prodotti DOP, IGP, vini DOC E DOCG), le specialità tradizionali garantite (STG) e i prodotti realizzati con metodi di produzione biologica".

Art. 3

(Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 14 agosto 2008 n. 29)

1. Alla rubrica dell'articolo 3 della legge regionale 14 agosto 2008, n. 29 le parole "prodotti agricoli regionali" sono sostituite con le parole "prodotti agricoli a chilometri zero".
2. Il comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 29/2008 è abrogato.
3. Al comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 29/2008 la parola "costituisce" è sostituita con le parole "può costituire" e le parole "regionali in misura superiore alla percentuale di cui al precedente comma " sono sostituite con le parole "a chilometri zero; sono fatti salvi i contratti in essere al momento dell'entrata in vigore della presente legge, fino alla loro scadenza.".
4. Al comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 29/2008 le parole "prodotti agricoli regionali" sono sostituite con le parole "prodotti agricoli a chilometri zero".
5. Il comma 4 dell'articolo 3 della l.r. 29/2008 è abrogato.

Art. 4

(Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 14 agosto 2008 n. 29)

1. Alla rubrica dell'articolo 4 della legge regionale 14 agosto 2008, n. 29 le parole "prodotti agricoli regionali" sono sostituite con le parole "prodotti agricoli a chilometri zero".
2. Il comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 29/2008 è abrogato.

3. Il comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 29/2008 è così sostituito:

"2. Alle imprese esercenti attività di ristorazione, ospitalità e vendita al pubblico operanti nel territorio regionale che, nell'ambito degli acquisti di prodotti agricoli e agroalimentari effettuati nel corso dell'anno, si approvvigionano per almeno il 30 per cento, in termini di valore, di prodotti agricoli e agroalimentari a "chilometri zero", viene assegnato, al fine di pubblicizzarne l'attività, un apposito logo da collocare all'esterno dell'esercizio e utilizzabile nell'attività promozionale".

4. Il comma 4 dell'articolo 4 della l.r. 29/2008 è così sostituito:

"4. Le imprese di cui al comma 1 sono inserite in un apposito circuito regionale veicolato nell'ambito delle attività promozionali della Regione Calabria."

5. Dopo il comma 4 dell'articolo 4 della l.r. 29/2008 è aggiunto il seguente comma:

"5. La Giunta regionale definisce le caratteristiche e le modalità di utilizzo del logo e le specifiche iniziative di valorizzazione delle produzioni agricole a "chilometri zero".

Art. 5

(Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 14 agosto 2008 n. 29)

1. Il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 14 agosto 2008, n. 29 è così sostituito:

"1. I comuni, nel caso di apertura di nuovi mercati al dettaglio in aree pubbliche o di sopravvenuta disponibilità di posteggi nei mercati già attivi ai sensi della vigente normativa riservano agli imprenditori agricoli esercenti la vendita diretta di prodotti agricoli, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57) almeno il 15% del totale dei posteggi."

2. Il comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 29/2008 è abrogato.

3. Al comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 29/2008 le parole "prodotti agricoli regionali" sono sostituite con le parole "prodotti agricoli a "chilometri zero".

4. Il comma 4 dell'articolo 6 della l.r. 29/2008 è abrogato.

Art. 6

(Abrogazione dell'articolo 9 della legge regionale 14 agosto 2008 n.29)

1. L'articolo 9 della legge regionale 14 agosto 2008, n. 29 è abrogato.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.